



## COMUNE DI RACALMUTO

Ordinanza N° 26 del

15 MAG 2015

### IL SINDACO

Quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'Art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225 modificata dalla L. 100/2012.

**Premesso** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**che** l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni apprezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono cause predominanti di incendi;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

**visto** il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;

**viste** le Leggi Regionali n° 16 del 6/04/1996 e n° 14 del 31/08/1998;

**vista** la Legge 21/11/2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", visto il D. L.vo 31/03/1998, n° 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alla Regione e agli Enti Locali, in materia di p.c. (art. 108) e della L. 100/2012;

**visto** il Regolamento Comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 68 del 29/10/2008;

**visto** il D. L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

**visto** l'art. 13 del D. L.vo n° 139 del 8/03/2006 in materia di prevenzioni incendi;

**visto** l'art. 225 del D. L.vo 03/04/2006 n° 152 "norma in materia ambientale";

**visto** il nuovo Testo Unico dell'Ambiente;

**visti** gli art. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

**ORDINA**

- a. Dal **15 giugno 2015** al **15 ottobre 2015** è fatto divieto in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo tutte le strade Comunali, Provinciali e Statali e lungo le sedi ferroviarie ricadenti sul territorio Comunale, di :
- . **accendere fuochi di ogni genere;**
  - . **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
  - . **fumare, gettare fiammiferi sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;**
  - . **esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi di artificio;**
  - . **parcheggiare a contatto con l'erba secca;**
- b. I proprietari, conduttori e gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo o abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antingendio consistente negli interventi di pulizia, a propria cura e spesa, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica; in particolar modo provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazioni e rame che si protendono sui cigli delle strade tenendo i terreni di cui sopra almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina, sgombri da erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile provvedendo alla messa a nudo del terreno e all'immediata rimozione di rifiuti e quanto altro possa essere vincolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo della stagione estiva, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
- In caso di inerzia da parte dei proprietari e/o conduttori, l'Amministrazione Comunale adotterà il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi, specie di quelli incolti ed abbandonati, addebitando i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.
- c. Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le scarpate delle ferrovie e delle strade nonché in prossimità di fabbricati o impianti e in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10,00. In alcun modo sarà possibile mantenere terreni con stoppie prive di parafuoco come sopra citato.
- d. Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le scarpate delle ferrovie nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto non inferiore a mt 10,00.
- L'obbligo della fascia protettiva si estende a mt 20,00 per i proprietari, i gestori e i conduttori di alberghi e strutture recettive.
- e. I concessionari di impianti esterni di petrolio o di gas metano liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombro e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt 20,00.

- f. I proprietari ed i conduttori di motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremo superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille;
- g. I detentori di cascinali, di fienili, di ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione o di impianti agricoli, dovranno lasciare, intorno a detta struttura, una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;
- h. Nelle aie, dovranno essere osservate le seguenti norme:
  - i singoli cumuli di frumento dovranno essere distinti tra loro non meno di mt 6;
  - il tubo di scarico dei motori termici dovrà essere munito di schermo para faville;
  - le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate dovranno essere poste a distanza non inferiore a mt 10,00 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia;
  - il rifornimento del combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc., dovrà essere effettuato a motore spento;
  - sulle macchine trebbiatrici dovrà essere installato un estintore a polvere di almeno lt 10 e per ogni tratto uno di almeno lt 8;
  - si dovrà procedere ad allontanare dal trattore e dalla macchina trebbiatrice i detriti di paglia o altro materiale combustibile;
  - dovranno essere applicati in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura " vietato fumare e/o innescare fiamme libere".

## S A N Z I O N I

1. Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423bis e 449 del codice penale, le violazioni alle norme della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 51,00 ad Euro 258,00** per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.

2. Le sanzioni amministrative verranno erogate, secondo la modalità prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n°689, con provvedimento della commissione straordinaria.

3. Nel caso di mancato dissesto di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **Euro 137,55** determinato ai sensi dell'art.29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D. L.vo n° 285 del 30/04/1992;

4. Nel caso di mancato dissesto di aree incolte in genere, sarà elevata una sanzione pecuniaria di **Euro 150,00 ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo n° 152/2006;**

5. Nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo parzialmente l'innescò d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno al 15 ottobre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **Euro 10.032,00** e non superiore ad **Euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21/11/2000;

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

### RICORDA

- . che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- . che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale dei Vigili del fuoco tel. 115
- Corpo Forestale tel. 1515
- Comando di Polizia Municipale tel. 0922948084
- Arma dei carabinieri tel. 112
- Questura tel. 113

### DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune; e affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio Comunale; inserita nel sito ufficiale del comune [http:// www.comune.racalmuto.ag.it](http://www.comune.racalmuto.ag.it)

Le forze dell'ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, al Comando Provinciale dei CC., al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento, al locale Comando di Polizia Municipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Dipartimento della Forestale di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento, alla Protezione Civile servizio Regionale per la Provincia di Agrigento, alla Provincia Regionale di Agrigento p.c.; al Comando di P.S. di Canicatti.



Il Sindaco

f.to: Avv. Emilio Messina